



INFORMAZIONI & SCADENZE

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

numero 2 del 28 Febbraio 2012

MANUALE PER L'IMPRESA

Il presente prontuario vuole rappresentare una sorta di vademecum, probabilmente nemmeno completo, di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici cui sono assoggettate le varie tipologie di attività.

Anche solo da una sommaria lettura ci si può immediatamente rendere conto di quanti e quali siano i tanti "lacci e laccioli" alle imprese che ormai pesano nei bilanci delle aziende (e sullo stress degli imprenditori) tanto quanto un regime impositivo tra i più pesanti d'Europa.

Gli argomenti sono trattati in maniera semplice e molto sintetica, rappresentando di fatto un promemoria o una check list per l'imprenditore attento e che, se lo desidera, potrà tranquillamente contattare i nostri uffici per approfondire ogni tematica trattata.

La Confcommercio di Bassano del Grappa, grazie alla grande esperienza maturata nel settore del Commercio, del Turismo e dei Servizi è in grado di offrire una generale consulenza a tutti gli associati che ne avessero necessità, dando quindi assistenza completa per il disbrigo di tutte le pratiche.

Per ogni necessità, non esitate quindi a contattarci ai seguenti recapiti:

CONFCOMMERCIO DEL MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA

LARGO PAROLINI, 52 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

TEL. 0424523108 - FAX 0424521367

Mail: info@ascom.bassano.vi.it - PEC: confcommerciobassano@pec.aziendaimpresa.it

I.C.P. - Imposta sulla Pubblicità

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, iscrizioni su vetrine e su ogni altra forma pubblicitaria visiva o acustica. Ricordiamo che per l'installazione di insegne va richiesta una apposita autorizzazione ai competenti uffici tecnici comunali ed, in taluni casi, la stessa è anche richiesta per le semplici vetrofanie. Prima di iniziare una qualsiasi forma di pubblicità è necessario effettuare il relativo pagamento presso l'Ente concessionario (ABACO, GEAP, ICA, ecc.) o presso gli uffici del Comune competente.

La scadenza annuale dell'imposta sulla pubblicità è fissata di norma al 31 gennaio, data entro la quale è comunque necessario comunicare eventuali variazioni. Abitualmente viene inviato il bollettino di pagamento indicante la data di scadenza direttamente dagli uffici competenti.

E' utile ricordare che è esente dall'imposta:

- L'insegna d'esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché riguardino l'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Pertanto la pubblicità effettuata nelle vetrine dei negozi con cartelli, vetrofanie, foto, ecc. e relativa ai prodotti venduti (nomi di profumi, o di occhiali, o abiti, ecc.) non è soggetta all'imposta sulla pubblicità se il cartello o il suo insieme non supera la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ogni vetrina. In caso contrario l'imposta è dovuta.

Altri casi di esenzione:

- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione e non al locale;
- Le insegne, le targhe ed i fregi la cui esposizione sia obbligatoria per legge fino al mezzo metro quadrato di superficie ovvero fino alle dimensioni stabilite dalle norme speciali;
- La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

E' inoltre esente dal pagamento dell'imposta la pubblicità riportata sugli automezzi aziendali purché contenente esclusivamente indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa. Da prevalente interpretazione pare che l'esenzione riguardi sia gli automezzi per il trasporto in conto proprio che in conto terzi.

S.I.A.E. - SCF - CANONE RAI

Coloro che detengono nei locali (negozi e pubblici esercizi) televisori, apparecchi musicali o altri apparecchi meccanici per la diffusione sonora, sono tenuti al pagamento dei diritti **S.I.A.E.**

La scadenza per il pagamento di radio, TV e filodiffusione rimane fissata per la fine del mese di febbraio di ogni anno (salvo proroghe).

Si ricorda che per il pagamento dei diritti S.I.A.E. per le audizioni sonore negli esercizi commerciali, pubblici esercizi ecc., e l'utilizzo del repertorio musicale nei negozi di vendita di apparecchi radio, TV, dischi, e affini è previsto uno sconto fino al 25% per tutte le imprese associate alla CONFCOMMERCIO e alla FIPE. Altre e più particolari convenzioni sono previste per le sale da ballo con l'accordo SILB e per le strutture ricettive per il tramite della FEDERALBERGHI. Le agevolazioni sono comunque subordinate al rispetto del termine di pagamento che ricordiamo può anche essere effettuato direttamente presso i nostri uffici. Coloro che diffondono musica d'ambiente – sia audio, che audio/video – attraverso qualsiasi apparecchio, quale radio, TV, lettori CD e DVD, ecc. sono tenuti anche al pagamento dei diritti dei discografici, meglio noti come **SCF**.

La scadenza per il pagamento del diritto dovuto è fissata al 31 marzo per attività commerciali e al 31 maggio per pubblici esercizi, parrucchiere ed estetiste e strutture ricettive. Il pagamento, per il quale è prevista una riduzione del 30% per gli associati, è diversificato a seconda della tipologia di attività:

NEGOZI: tramite bollettino che riceveranno direttamente da SCF (per le ditte già censite) o ritirando il modulo disponibile nella nostra segreteria.

P.E. e ALBERGHI: tramite MAV che sarà loro inviato per il tramite degli uffici SIAE.

Non va poi dimenticato il versamento annuale del canone speciale **RAI** previsto sia per chi detiene apparecchi radiotelevisivi, ma anche per la semplice radio.

BILANCE E ALTRI STRUMENTI METRICI

Le bilance che i commercianti usano per lo svolgimento delle loro attività, sono soggette a controlli periodici ogni tre anni.

In ogni caso, il controllo deve avvenire entro 60 giorni dalla prima utilizzazione dello strumento e quindi in seguito:

- per masse e misure a campione, misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna: **5 anni**;
- per strumenti per pesare: **3 anni**;
- per complessi di misura per carburanti: **2 anni**;
- per misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua: **4 anni**;
- per misuratori massicci di gas metano per autotrazione: **2 anni**;
- per strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi: **4 anni**;

Il controllo sullo strumento metrico è affidato alla Camera di Commercio – secondo quanto disposto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997 – che ha assorbito gli Uffici periferici metrici precedentemente istituiti presso il Ministero dell'Industria in cui rimane, comunque, l'Ufficio centrale.

La verifica periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità dello strumento di misurazione per tutelare il consumatore.

L'eventuale accertamento positivo del funzionario della Camera di Commercio è contrassegnata con etichetta autoadesiva distruttabile con la rimozione.

I controlli comunque, possono anche essere svolti da laboratori accreditati dalle stesse CCIAA cui devono offrire garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

SICUREZZA SUL LAVORO

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è ormai ben nota a tutti con il nome della prima Legge che entrò nel merito della materia: la 626. Oggi a normare questi delicati aspetti è il Dlgs 81/2008 che non si applica a tutte le imprese (ad es. non si applica all'impresa individuale senza dipendenti), ma solo a quelle in cui vi operano lavoratori dipendenti o equiparati (fra cui i soci di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società, collaboratori a progetto, associati in partecipazione, lavoratori a chiamata ecc.).

Può però accadere, ad esempio, che:

- una impresa non soggetta alla sua nascita alla normativa lo diventi in seguito, ad esempio per l'assunzione di uno o più dipendenti;
- un soggetto decida di dar vita ad una impresa assumendo da subito dipendenti, oppure avviandola in una forma giuridica (societaria) rientrando sin dall'inizio della attività nel campo di applicazione della Legge.

Fra gli adempimenti principali si rammenta la nomina del cosiddetto "RSPP" (più correttamente: responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Se il datore di lavoro decide di autonominarsi (nei casi in cui è consentito, ad es. aziende commerciali fino a 200 addetti, quasi tutte le aziende artigianali e industriali fino a 30 addetti, ecc) occorre che questo frequenti l'apposito corso in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Pur essendo un adempimento estremamente importante, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esaurisce gli obblighi che la Legge pone a capo del datore di lavoro.

Di seguito si elencano alcuni degli altri obblighi generali:

- effettuare la valutazione dei rischi compresi quelli derivanti da stress lavoro correlato e redigerne il documento (o nei casi previsti l'autocertificazione), comprese le misure di emergenza per il primo soccorso e l'antincendio e, ove previsti i piani di evacuazione;
- individuare le misure di prevenzione e protezione e programmarne l'attuazione nel tempo;
- adottare misure di emergenza per il primo soccorso e l'antincendio, provvedendo anche alla nomina degli addetti a tali misure ed alla loro formazione obbligatoria (Corso per addetti antincendio, Corso per addetti primo soccorso);
- far nominare ai dipendenti un loro rappresentante in materia di sicurezza (RLS) e provvedere alla sua formazione;
- informare e formare con cadenza almeno annuale i lavoratori;
- nominare, nei casi previsti dalla legge, il medico competente e effettuare le periodiche visite mediche obbligatorie.



La Confcommercio di Bassano del Grappa è in grado di assistere le imprese in questa delicata materia con un servizio a 360°, mirato a curare tutti gli adempimenti di carattere documentale e attraverso l'Ufficio Corsi, consentire l'assolvimento degli obblighi di formazione ed informazione previsti dalla normativa. Sono inoltre state stipulate apposite convenzioni per tutti gli adempimenti di carattere sostanziale (analisi dei rischi attraverso la redazione di check list o documenti di analisi, ecc.) e medico-sanitari.

Si segnala che sono costanti i mutamenti nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per cui si invita a prestare attenzione alle novità che saranno tempestivamente riportate sul nostro notiziario ed attraverso informative specifiche.

FIRMA DIGITALE

Oggi più che mai, con l'introduzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, è utile che le imprese si dotino di un sistema di firma digitale per spedire ogni sorta di pratica amministrativa e per inviare alla Camera di Commercio le denunce, i bilanci e gli atti in via telematica.

Esistono vari sistemi di firma digitale, tra i quali la CNS rilasciata dalla Camera di Commercio competente che inoltre offre all'impresa la possibilità di usufruire gratuitamente di alcuni servizi.

Rimane comunque ferma la possibilità di richiedere, tramite i nostri uffici, ogni sorta di certificato, visura ed inviare telematicamente denunce e bilanci.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Le imprese costituite in forma societaria hanno l'obbligo di:

- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC), ovvero di un analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione, nonché l'integrità di quanto inviato;
- darne comunicazione al Registro delle Imprese.

Ricordiamo che tramite la Confcommercio di Bassano del Grappa è possibile espletare facilmente tutte le formalità ed attivare un account di posta elettronica certificato e personalizzato (.....@pec.aziendaimpresa.it).

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)

Tutte le attività commerciali, artigianali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto ditte utilizzatrici di imballaggi pieni o vuoti, devono iscriversi al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) entro un mese dall'inizio dell'attività. La pratica è molto semplice e non comporta altri adempimenti, visto che la relativa imposta è normalmente versata dalla ditta produttrice dell'imballaggio.

Particolare attenzione devono invece prestare le aziende che per qualunque motivo importano merci dall'estero in quanto di fatto importano "imballaggi pieni" sui quali non è stato versato il relativo contributo.

Essi dovranno pertanto effettuare una sorta di autodenuncia delle importazioni e quindi liquidare l'imposta dovuta.

PRIVACY

Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nella Legge che disciplina la riservatezza e la tutela dei dati e cioè il D.Lgs. 196/2003.

CONSENSO: va richiesto al soggetto che sta conferendo/ha conferito i dati da trattare.

Quando vengono raccolti ed utilizzati dei dati di altre persone o aziende, queste ultime, dopo aver ricevuto una preventiva "INFORMATIVA", devono prestare il proprio consenso.

E' necessario documentare per iscritto tale consenso quando si trattano i cosiddetti "dati sensibili" (per tali si intendono: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, l'iscrizione (a sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e le preferenze sessuali).

Non è necessario documentare per iscritto tale consenso quando il trattamento dei dati viene effettuato unicamente a fini di assolvimento di obblighi di legge, di obblighi derivanti da contratto etc. .

Si ricorda che il Titolare del trattamento può avvalersi di un Responsabile del trattamento dati e di vari "Incaricati del trattamento": la nomina è obbligatoria e deve essere effettuata dal titolare del trattamento in forma scritta con indicazione delle mansioni dell'incaricato.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: la nomina è facoltativa ma in caso venga effettuata, deve essere documentata per iscritto ed il soggetto nominato responsabile deve rispondere a determinati requisiti.

MISURE MINIME DI SICUREZZA: devono essere adottate per la protezione di tutti i dati trattati e rispondere a quanto stabilito dalla Legge.

VIDEOSORVEGLIANZA: chi utilizza sistemi di videosorveglianza deve obbligatoriamente attenersi ad una serie di regole stabilite dal Garante.

Ricordiamo alle imprese che la violazione di norme in materia di videosorveglianza può aver rilevanza sia sotto il profilo "privacy" sia sotto il profilo dei diritti del lavoratore previsti dalla l. n.300/70. e' quindi doveroso informarsi sugli adempimenti del caso prima di installare e mettere in funzione degli impianti di videosorveglianza.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA - DPS: deve essere redatto solo nel caso in cui il trattamento riguardi dati sensibili e/o giudiziari e sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; nei casi in cui è obbligatorio va aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.



Sul punto si segnala però che secondo quanto stabilito dal decreto semplificazioni, e pubblicato sul sito stesso del garante privacy: "In riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizioni del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS).

Pertanto, salvo che intervengano modifiche da parte del Parlamento, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno."

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Le merci esposte per la vendita al minuto nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell'esercizio ovvero su aree pubbliche e sui banchi di vendita, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto in unità, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Non è prevista l'esposizione del cartello con prezzo di vendita per quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Gli esercizi che vendono oggetti preziosi e d'antiquariato, per ragioni di sicurezza, sono gli unici a godere della possibilità di esporre il cartello dei prezzi di vendita in maniera visibile solo dall'interno.

Da qualche anno, anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno l'obbligo di esporre un listino prezzi o un menù, consultabile dalla clientela anche dall'esterno dei locali.

LEGGE ANTI-FUMO

Dall'entrata in vigore del c.d. Decreto Sirchia, nei negozi, uffici, botteghe artigiane nonché nei bar, ristoranti, alberghi e tutti i locali di intrattenimento (circoli privati, palestre, sale corse, sale gioco, cinema e teatri, ecc.) è fatto obbligo di esporre in ogni ambiente accessibile al pubblico, il cartello "VIETATO FUMARE", conforme alle disposizioni di legge.

Gli appositi cartelli devono recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge e dalle sanzioni applicabili ai contravventori; in particolare si richiama l'attenzione sul fatto che il titolare deve riportare sul cartello i nominativi dei soggetti ai quali spetta vigilare per l'osservanza del divieto. Quindi l'apposito spazio sul cartello non deve essere lasciato in bianco ma indicare il nominativo del titolare o degli eventuali delegati alla vigilanza che devono essere nominati per iscritto.

SETTORE "NON-FOOD" - principali adempimenti

- Autorizzazione/S.C.I.A alla vendita;
- Cartello orario esposto al pubblico;
- Autorizzazione comunale per installazione insegna (e versamento relativa imposta sulla pubblicità);
- Concessione occupazione suolo pubblico (espositori, portabiciclette, ecc.);
- Licenza U.T.F. per vendita prodotti contenenti alcool (vini, liquori, profumi, spiriti, ecc.);
- Presa d'atto e registro per vendita di cose usate (esclusi gli oggetti privi di valore o di valore esiguo) e tenuta del relativo registro;
- Iscrizione al SISTRI ovvero tenuta del registro di carico e scarico per rifiuti speciali pericolosi (autodemolitori, distributori carburanti, officine, produzioni artigiane, ecc.) e/o conservazione dei formulari di identificazione per i rifiuti non pericolosi;
- Iscrizione all'Albo Gestori per quanti trasportano in proprio rifiuti speciali;
- Denuncia annuale rifiuti (M.U.D.);
- Cartellino prezzi di vendita;
- Autorizzazione vendita per prodotti fitosanitari;
- Certificato di abilitazione alla vendita di prodotto fitosanitari;
- Cartello Divieto di Fumare;
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette (rilasciato dai Vigili del Fuoco, da rinnovare alla scadenza indicata);
- Iscrizione al CONAI;
- Autorizzazione emissioni in atmosfera (nei casi previsti);
- Versamento iscrizione annuale al Registro Imprese.

VENDITE STRAORDINARIE

Quando un commerciante al dettaglio promuove e pubblicizza la vendita di uno o più prodotti a prezzi scontati, di fatto sta effettuando una vendita straordinaria e quindi ricade necessariamente in uno dei 3 casi di seguito specificati:



VENDITE DI FINE STAGIONE

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda.

COMUNICAZIONE: L'effettuazione della vendita di fine stagione NON è più soggetta a nessuna comunicazione da inviarsi al Comune.

DURATA: Possono essere effettuate in due periodi dell'anno (Saldi Invernali e Saldi Estivi) e cioè dal primo giorno feriale antecedente il 6 gennaio (epifania) sino al 28 febbraio e dal primo sabato di luglio al 31 agosto.

Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alla condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali possono essere effettuate dall'esercente al dettaglio per tutti o per una parte soltanto dei prodotti in qualsiasi periodo dell'anno. Non comportano comunicazioni al comune ma continua a permanere l'obbligo, per quei commercianti che vendono prodotti aventi carattere di stagionalità o di moda, di NON poterle effettuare nei 30 giorni precedenti la data di inizio Saldi.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo in caso di cessazione dell'attività commerciale, cessazione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda e per ristrutturazione o rinnovi dei locali.

COMUNICAZIONE: Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo previa comunicazione da inviarsi al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della svendita, con allegata tutta la documentazione prevista dalla normativa, tra cui evidenziamo la necessità di predisporre un allegato inventario di tutta la merce presente in negozio.

DURATA: Le vendite di liquidazione possono durare al massimo 6 settimane e nei casi di rinnovo o ristrutturazione dei locali, il negozio deve osservare un periodo di chiusura (per poter svolgere i lavori) di almeno 7 giorni. In ogni caso, per le vendite di liquidazione non esistono particolari divieti e quindi possono essere effettuate anche nei 30 giorni precedenti la data di inizio Saldi.

DIVIETI: E' fatto assoluto divieto di riassortire la merce in vendita, dopo la data di inizio della liquidazione.

PUBBLICITA' DEI PREZZI IN CASO DI VENDITE STRAORDINARIE

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere identificate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

E' fatto obbligo di indicare, con apposito cartellino esposto al pubblico, il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo finale. Non sono consentite indicazioni generali del tipo: "sconto totale del 20%".

VENDITE SOTTO-COSTO

Si richiamano in estrema sintesi le principali regole in materia di vendite sottocosto.

Salvo alcuni casi (prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti difettati, prodotti usati per dimostrazioni, ecc), la vendita sottocosto, di uno o più articoli, deve essere comunicata al Comune ove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

Per poter vendere prodotti fitosanitari è necessario possedere, ai sensi del DPR 290/2001, un apposito certificato di abilitazione conseguibile, previa frequentazione di un apposito corso di formazione (organizzato dalle USLL), seguito da un esame finale.

Da tali corsi di aggiornamento e dall'esame sono esentati: laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici: per tutti questi soggetti è sufficiente la sola presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita.

Il certificato di abilitazione non è richiesto per la vendita delle sostanze e dei prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluscidicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra. Si sottolinea infine che, oltre al certificato di abilitazione alla vendita per poter commercializzare i prodotti fitosanitari, è altresì necessario il rilascio di apposita autorizzazione basata sulla sussistenza di specifici requisiti inerenti i locali, le modalità di stoccaggio, ecc.

LA TASSA SUI CONTROLLI SANITARI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 194/2008, le imprese del settore alimentare che esercitano come attività prevalente la vendita all'ingrosso, indipendentemente dallo svolgimento diretto dell'attività di produzione dei beni, sono tenute a sostenere i costi per finanziare i controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle Autorità competenti.

Il provvedimento riguarda:

- tutte le imprese che svolgono attività di commercio all'ingrosso
- le attività di commercio al dettaglio, anche artigianali, che hanno effettuato, nell'anno precedente, anche vendite all'ingrosso per il 50% (e oltre) dell'intero fatturato.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ma normalmente è la stessa ULSS che provvede ad inviare i relativi bollettini.



AUTORIZZAZIONE PER VENDITA E/O SUPPORTI AUDIO-VIDEO

L'art. 75 bis del T.U.L.P.S (testo unico leggi pubblica sicurezza) modificato dalla Legge 248/2000 prevede per "chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attività di produzione di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro". Particolare attenzione devono prestare a questo adempimento, oltre ai videonoleggi, anche le edicole che di fatto esercitano la vendita di questo tipo di merce, ormai rientrante nella normalità del prodotto editoriale.

Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, oltre alla sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 è ordinata la cessazione dell'attività, mentre in caso di violazione di eventuali prescrizioni, può essere disposta la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento.

POLIZZA R.C. PER MEDIATORI IMMOBILIARI

La legge sulla disciplina della professione di mediatore prevede che per l'esercizio della attività deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. La copertura assicurativa è quindi obbligatoria per ogni iscritto al ruolo.

F.I.M.A.A., la Federazione Nazionale degli agenti d'affari in mediazione aderente a Confcommercio, ha stipulato una convenzione per garantire ai mediatori la copertura assicurativa conforme alle indicazioni Ministeriali e a costi contenuti.

Usufruire della copertura assicurativa attraverso la convenzione F.I.M.A.A. è molto semplice: è sufficiente l'adesione a Confcommercio e alla F.I.M.A.A., che può essere perfezionata contestualmente al versamento della quota assicurativa e che permette di usufruire anche di tutta una serie di opportunità aggiuntive. Per quanti già aderiscono si rammenta l'importanza di comunicare ogni variazione di ragione sociale o compagine sociale o trasformazione da ditta individuale a società e viceversa ai fini del corretto calcolo del premio assicurativo.

Nel caso di dubbi o maggiori informazioni per la sottoscrizione della polizza F.I.M.A.A. potrete in ogni momento contattare la nostra segreteria.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con il Dlgs 231/2007 che ha ben definito gli adempimenti in carico a professionisti ed intermediari finanziari in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo, sono stati estesi alcuni adempimenti anche ad operatori del mondo del commercio di oro ed oggetti preziosi nonché agli antiquari e alle gallerie d'arte. Tali attività, pur se esonerate dagli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, sono comunque assoggettate all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette alle autorità competenti, qualora abbiano ragione di ritenere che determinate situazioni commerciali siano legate ad attività criminose. Per le agenzie immobiliari e per quelle di recupero crediti, permangono invece anche gli obblighi di adeguata verifica della clientela e quindi di registrazione delle informazioni che hanno acquisito, nei casi in cui:

- Instaurano col cliente un rapporto continuativo;
- Quando eseguono o assistono operazioni di valore superiore ai 15.000 euro;
- Ogni volta che abbiano il sospetto di riciclaggio.

REGISTRO PILE ED ACCUMULATORI

In virtù di quanto stabilito dal Dlgs 188/2008 e s.m.i., i produttori (ed importatori) di pile o accumulatori – cioè chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale questo tipo di prodotti, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (ad es. anche importatori dall'estero di prodotti contenenti pile od accumulatori) – devono iscriversi in un apposito Registro nazionale.

Tale iscrizione al registro nazionale viene presentata alla Camera di Commercio competente alla quale andranno annualmente comunicati anche i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell'anno precedente.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Tutti i "produttori" di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dello smaltimento di tali apparecchiature.

Nella dicitura di "produttore" la normativa ricomprende chi:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio (anche solo per l'esportazione);
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore);
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche o elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui trova applicazione l'obbligo sono tutte le apparecchiature comprese nell'elenco seguente, che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e 1500 volt per la corrente continua:

- Grandi elettrodomestici;
- Piccoli elettrodomestici;
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- Apparecchiature di consumo;
- Apparecchiature di illuminazione;
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero;
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- Strumenti di monitoraggio e di controllo;
- Distributori automatici.

Tenuti all'obbligo di iscrizione al registro sono sia i "produttori" di apparecchiature destinate ad uso "domestico" che ad uso "professionale"; l'iscrizione al registro può avvenire solo in forma telematica con firma digitale, previa adesione ad un sistema collettivo di raccolta dei rifiuti nel caso di apparecchiature destinate ad uso "domestico", e comunque indicando il sistema attraverso cui si intende adempiere agli obblighi di smaltimento.

Sono previste pesantissime sanzioni per l'omessa iscrizione al registro.

Una volta iscritti occorre osservare gli ulteriori obblighi, fra cui l'invio della comunicazione annuale nei termini previsti.

RITIRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

E' in vigore l'obbligo, sanzionato in caso di inosservanza, di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, provvedendo successivamente al trasporto presso i centri di raccolta di quelli non suscettibili di reimpiego. Il ritiro può essere rifiutato nei casi di rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro oppure nei casi in cui è evidente che l'apparecchio non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi.

Le categorie di apparecchiature interessate sono moltissime: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo (es. TV, radio, ecc), apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici.

I distributori che assicurano il ritiro delle apparecchiature usate devono:

- iscriversi all'Albo nazionale Gestori Ambientali;
- informare i consumatori sulla gratuità del ritiro mediante avvisi chiari e leggibili;
- rispettare precise disposizioni in ordine ai quantitativi massimi raggruppabili, alle modalità e luoghi di raggruppamento, alla frequenza di smaltimento, al trasporto ai centri di raccolta;
- compilare lo schedario delle apparecchiature e il documento di trasporto sugli appositi modelli previsti dal Decreto.

La normativa può essere seguita, con alcune particolarità, anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica, sia di apparecchiature ad uso domestico che professionale, oltre che dai distributori di apparecchiature professionali.

SISTEMA INFORMATICO DI TRACCIABILITA' RIFIUTI

Il SISTRI è un sistema informatizzato di gestione dei rifiuti speciali e pericolosi che dovrebbe, una volta a regime (ma il condizionale è d'obbligo), consentire un costante ed immediato monitoraggio del sistema e soprattutto portare ad una semplificazione delle procedure cartacee fino ad ora utilizzate.

Devono pertanto aderire a questo nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI):

- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi che occupano più di 10 dipendenti (*);
- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- coloro che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

(*) Il numero di dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

Il nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti sostituirà in tutti i casi indicati il sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario di trasporto dei rifiuti e sul MUD ("Modello Unico di Dichiarazione" ambientale), con un procedimento basato su tecnologie informatiche. In base alle ultime modifiche normative, fino alla data del 1° aprile 2012 sono ancora obbligatori gli adempimenti cartacei (registro di carico e scarico e formulari di identificazione) per le aziende interessate dal SISTRI; l'obbligatorietà di utilizzo SISTRI scatta a partire dal 2 aprile per tutti i soggetti, ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti), che continueranno invece con il vecchio sistema almeno fino al 31 maggio 2012 (sarà un Decreto a fissare il termine effettivo di inizio). Viste le vicissitudini, le modifiche ed i continui rinvii consigliamo di seguire attentamente le notizie pubblicate sul nostro notiziario o nel sito internet anche perché è già in discussione alle camere una probabile ulteriore proroga, per tutti, al 30 giugno 2012.



SETTORE ALIMENTARE - ORTOFRUTTA - MACELLERIA

Principali adempimenti

- Autorizzazioni/S.C.I.A. alla vendita;
- Cartello orario;
- Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita (anche per unità di misura);
- Licenza U.T.F. per bevande alcoliche;
- Autorizzazione comunale per installazione insegna (e versamento relativa imposta sulla pubblicità);
- Concessione occupazione suolo pubblico (espositori, portabiciclette, ecc.);
- Cartello Unico / Registro degli ingredienti per generi di pasticceria, panetteria e gastronomia, venduti sfusi (con indicati tutti gli ingredienti compresi allergeni ed additivi);
- Abilitazione alla vendita funghi freschi spontanei;
- Registro sostanze zuccherine (importatori, grossisti);
- Iscrizione Banca Dati Nazionale (prod. Ortofrutticoli);
- Etichettatura prodotti ortofrutticoli;
- Cartello prezzo - specie - tipo taglio carne in vendita;
- Cartelli carni bovine e avicole per tracciabilità;
- Cartelli indicanti qualità e gradazione vini;
- Attestato di idoneità sanitaria (ex libretto sanitario);
- Notifica/Registrazione ai fini sanitari (ex autorizzazione sanitaria);
- Manuale HACCP;
- Ricevuta pagamento tassa sanitaria (solo per attività prevalentemente all'ingrosso);
- Cartello Divieto di Fumare;
- Iscrizione al CONAI;
- Dichiarazione annuale giacenza vini (per attività con deposito superiore a 10 ettolitri);
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette (rilasciato dai Vigili del Fuoco, da rinnovare alla scadenza indicata);
- Versamento iscrizione annuale al Registro Imprese;
- Cartelli per vendita pane (richiedibili in associazione);
- SCIA/Licenza per attività di somministrazione;
- Indicazione prodotti allergeni;
- Pasticcerie, panifici e gastronomie, se utilizzano coloranti quali E102, E104, E110, E122, E124, E129 devono indicare nella etichettatura la seguente dicitura: "Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini".

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Principali adempimenti

- Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande;
- Cartello orario (con protocollo comunale);
- Licenza U.T.F. vendita alcolici;
- Cartelli indicanti qualità e gradazione vini sfusi;
- Listino prezzi interno ed esterno (anche per i ristoranti);
- Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita;
- Estratto leggi P.S.;
- Autorizzazione comunale per installazione insegna (e versamento relativo imposta sulla pubblicità);
- Concessione occupazione suolo pubblico (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.);
- Notifica/Registrazione ai fini sanitari (ex autorizzazione sanitaria);
- Manuale HACCP (con registrazione delle temperature);
- Tabella giochi proibiti (vistata dal Questore o dal Sindaco);
- Nulla osta per apparecchi da gioco ed intrattenimento (news slot);
- Abbonamento RAI Radio-TV;
- Attestato di idoneità sanitaria (ex libretto sanitario);
- Ricevute SIAE e SCF;
- Cartello indicante "vietato ai minori di 18 anni" (per i giochi);
- Cartello Unico/registro ingredienti per i generi di pasticceria, gastronomia, gelateria;
- Cartello Divieto di Fumare;
- Cartello divieto di somministrazione degli alcolici dalle 03 alle 06;
- Cartello divieto somministrazione alcolici ai minori di anni 16;
- Etimetro e Cartelli "Effetti dell'alcol" all'entrata, all'interno e all'uscita negli esercizi che chiudono dopo le 24.00 oppure che effettuano intrattenimento o spettacolo indipendentemente dall'orario di chiusura;
- Prodotti in vendita per asporto con prezzi;



- Comunicazione quantitativi prelevati relativi al patentino Tabacchi (30/06 e 31/12 di ogni anno);
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette (rilasciato dai Vigili del Fuoco, da rinnovare alla scadenza indicata);
- Iscrizione al registro AAMS per chi detiene giochi (e relativo rinnovo annuale);
- Indicazione prodotti allergeni (per i prodotti venduti per asporto).

TRACCIABILITA' ALIMENTARE

Ai sensi del Regolamento CE n.178/2002, tutti i produttori, trasformatori e distributori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che permettano in qualunque momento di "risalire la filiera" e quindi di individuare sia la fonte di approvvigionamento (e cioè il soggetto che a loro hanno fornito la merce), sia le imprese clienti alle quali è stato ceduto il prodotto; in tal senso è bene ricordare che l'obbligo di individuazione non si estende al consumatore finale. Le norme non prevedono l'adozione di specifici sistemi o registri ma il rispetto di tali disposizioni in termini di risultato: il commerciante, a prescindere dalle procedure adottate, deve essere in grado di fornire alle autorità competenti, le informazioni richieste relative ad una data merce (fornitore, natura del bene, lotto, data di ricevimento, ecc.).

Per adempiere a questo tipo di disposizione normativa, gli operatori possono conservare le informazioni anche mediante sistemi di registrazione e di archiviazione di documenti già utilizzati purché in essi siano indicati i dati richiesti (ad. Es. DDT, fatture di vendita, ecc.).

DICHIARAZIONE GIACENZA VINI

Le attività di vendita di generi alimentari che commercializzano anche vini, sono soggette alla trasmissione di una dichiarazione annuale (che normalmente va presentata nei primi giorni di settembre) indicante le quantità di vini detenuti alla mezzanotte del 31 luglio, divise per le varie tipologie e varietà.

Da tale adempimento sono esonerati i commercianti al minuto che:

- esercitano professionalmente una attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

La dichiarazione va trasmessa tramite portale [HYPERLINK "http://www.sian.it"](http://www.sian.it) www.sian.it

CORSO EX LIBRETTO SANITARIO

Dopo la revoca del vecchio libretto di idoneità sanitaria è stato introdotto un corso di formazione della durata di 3 ore che deve frequentare tutto il personale preposto alla manipolazione e vendita di sostanze alimentari (cuochi, camerieri, banconieri, ecc.). I corsi presso l'Associazione si svolgono solitamente il lunedì mattina o sera e il mercoledì pomeriggio. Per iscrizioni o informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Formazione.

Ricordiamo che sono esonerati dall'obbligo di frequentazione del corso ex libretto sanitario:

- Chi ha frequentato e superato con esito positivo un corso per l'abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande o per la vendita di prodotti alimentari gestito dagli Enti accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002;
- Chi è in possesso di titoli di studio inerenti il settore della scienza alimentare come ad esempio il Diploma di Tecnico dei Servizi della Ristorazione rilasciato da un Istituto Alberghiero, Laurea in Medicina, in Scienze biologiche, Chimica, Infermieristica ecc. (elenco non esaustivo);
- Addetti alla commercializzazione ed alla distribuzione di alimenti esclusivamente confezionati (es. venditori di alimenti confezionati non deperibili, lavapiatti, cassiere, venditori ortofrutticoli) i quali hanno solamente l'obbligo di sottoscrivere con cadenza biennale il Vademecum denominato "Norme di comportamento per una corretta preparazione\ manipolazione sicura degli alimenti" (disponibile presso la nostra segreteria).

Per coloro che hanno invece già ottenuto il "Libretto Formativo" ricordiamo che l'attestazione ha validità per 3 anni, dopodiché è necessario frequentare il corso per il rinnovo.

I corsi si articolano in un'unica lezione al termine della quale è previsto il superamento di un questionario a crocette.

SISTEMA HACCP

Per tutte le imprese che trattano prodotti alimentari (quindi tutti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari) è necessario redigere e tenere aggiornato il MANUALE DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE (redatto secondo la metodologia HACCP) a norma di quanto previsto dai regolamenti europei in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Tale documento, oltre a rappresentare le modalità di gestione dell'azienda alimentare, mira a rilevare i c.d. "Punti critici di controllo" e a definirne di conseguenza le misure preventive e correttive da adottare; tra le registrazioni obbligatorie, dopo le semplificazioni regionali, permangono quella delle non-conformità e delle temperature dei frigoriferi.

Si ricorda inoltre:

- Le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei prodotti alimentari, compresa l'idoneità degli addetti alla preparazione e/o distribuzione;



- Il Responsabile dell'azienda (il Titolare o il responsabile HACCP), fra i suoi doveri ha quello di assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare, adeguata all'azienda e al tipo di mansione svolta.

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti alimentari venduti sfusi devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o applicato nei comparti in cui sono esposti oppure sull'apposito "Registro degli Ingredienti" da tenere a disposizione del cliente.

Sul cartello devono essere riportati:

- 1) la denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti (Attenzione alla presenza di ingredienti allergizzanti);
- 2) le modalità di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, ove necessario;
- 3) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
- 4) il lotto di produzione;
- 5) l'origine e la provenienza;
- 6) il titolo alcolometrico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.

DIRETTIVA ALLERGENI: La normativa prevede che ogni sostanza che appartenga all'elenco dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, qualora impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residua nel prodotto finito, anche se in forma alterata, dovrà essere necessariamente ben indicata.

È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato nella confezione.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: L'obbligo di etichettatura riguarda sia i prodotti confezionati sia quelli venduti al banco con qualche differenza sulle informazioni da riportare:

Per la vendita di prodotti sfusi è necessario indicare con apposito cartellino: Paese d'origine, denominazione di vendita, categoria, qualità e prezzo al chilo. Per i prodotti venduti già confezionati l'etichetta dovrà riportare le seguenti indicazioni: Paese d'origine, denominazione, caratteristiche commerciali (categoria, calibro, ecc.), peso netto, lotto, prezzo al kg ed eventualmente il marchio ufficiale di controllo.

Velocemente ricordiamo le cinque gamme in cui sono classificati i prodotti ortofrutticoli:

Prima gamma: prodotti freschi venduti senza alcun tipo di condizionamento.

Seconda gamma: prodotti appertizzati, cioè sterilizzati in recipienti chiusi.

Terza gamma: surgelati.

Quarta gamma: prodotti crudi, già tagliati, lavati ed imbustati, pronti da consumare.

Quinta gamma: Prodotti confezionati già cotti.

CARNI BOVINE: a garanzia della trasparenza del mercato sono definite delle indicazioni minime tali da consentire una completa rintracciabilità delle carni bovine all'interno del territorio UE. Oltre alle diciture obbligatorie generali, nell'etichetta e nelle indicazioni di vendita devono essere riportate le seguenti indicazioni:

Lo Stato di macellazione ed il numero di riferimento del macello.

Lo Stato di sezionamento ed il numero di riferimento del laboratorio di lavorazione.

Codice identificativo del singolo animale.

Nome dello Stato in cui è nato l'animale.

Nome dello Stato in cui è stato effettuato l'ingrasso.

CARNI AVICOLE: oltre alle generali regole di etichettatura, i regolamenti comunitari prevedono che sia indicata:

Denominazione di vendita ed indicazione della specie, categoria e taglio.

Lo stato di commercializzazione (fresche, congelate o surgelate).

Il numero di riconoscimento del macello e/o del laboratorio di sezionamento.

L'indicazione dello Stato d'origine per le carni importate da Paesi terzi.

Anche per le carni avicole è comunque possibile adottare, da parte degli operatori, un sistema di etichettatura volontario, previa approvazione ministeriale del disciplinare.

Con Ordinanza del 3/12/2010 sono state prorogate sino alla fine del 2012, le disposizioni che prevedono le seguenti indicazioni:

L'origine del Paese di provenienza degli animali, la data ed il numero di lotto di macellazione, il numero dello stabilimento di macellazione;

La data o il numero di lotto di sezionamento ed il numero dello stabilimento di sezionamento.

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PESCE CRUDO

Coloro che vendono o somministrano pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo devono applicare particolari procedure previste dal Ministero (17 febbraio 2011)

Tali disposizioni prescrivono chiaramente che tali prodotti della pesca, debbano essere preventivamente sottoposti ad un congelamento ad una temperatura non superiore a -20 °C per almeno 24 ore.

Solo così infatti è garantita la bonifica del pesce da eventuali parassiti presenti al suo interno, tra cui il più noto è l'Anisakis, che potrebbero provocare gravi patologie o conseguenze per l'essere umano che lo ingerisce.



Da una combinata lettura di tutte le disposizioni si evince però che le stesse non si applicano a particolari specie, come i molluschi bivalvi (vongole, ostriche, canestrelli, capesante) e simili.

Pertanto, il Ristoratore che intende utilizzare pesce fresco crudo potrà:

- o acquistarli già sottoposti al trattamento di congelamento, previo rilascio da parte del fornitore della prevista certificazione;
- o effettuare la bonifica direttamente presso il proprio esercizio dovendo però adempiere ad alcuni obblighi previsti dal Regolamento Europeo ivi compresa la dotazione di idonea apparecchiatura per l'abbattimento della temperatura da utilizzarsi però esclusivamente per tale procedimento.

ISCRIZIONE BANCA DATI NAZIONALE OP. ORTOFRUTTICOLI

In attuazione dei Regolamenti UE, tutti i dettaglianti – compresi i commercianti su aree pubbliche – con un volume annuo di prodotti ortofrutticoli commercializzati superiore a € 60.000,00, sono tenuti ad iscriversi e a comunicare ogni successiva variazione alla c.d. BDN00 (Banca dati nazionale operatori ortofrutticoli) tenuta da Agecontrol.

La mancata iscrizione alla banca dati, oltre alla sanzione da 260 a 1.550 euro, non consente di esercitare l'attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Per iscriversi alla banca dati gli operatori devono inviare apposita domanda nella quale andrà inserita anche l'indicazione relativa al quintalaggio della merce trattata.

L'obbligo di iscrizione riguarda fra l'altro anche tutti i grossisti ortofrutticoli (di mercato e fuori mercato), a prescindere dal volume annuo commercializzato.

VERIFICA MESSA A TERRA E ASCENSORI

Come noto, il datore di lavoro, deve garantire l'idoneità dell'impianto elettrico aziendale ed in particolare è necessario che si assicuri di aver provveduto alla denuncia della "messa a terra" e alle successive verifiche obbligatorie con la seguente cadenza:

- 2 anni per le attività soggette a certificato prevenzione incendi (C.P.I.);
- 5 anni per tutte le altre attività.

Le verifiche possono essere eseguite soltanto da organismi ispettivi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa europea UNI CEI. Gli ascensori invece devono essere sottoposti a verifica ogni 2 anni (ed a verifiche straordinarie nei casi previsti).

ARTICOLI PIROTECNICI, EX "LIBERA VENDITA"

Il Ministero dell'Interno ha indicato, con una recentissima e articolata Circolare, le corrette modalità di commercializzazione e detenzione dei prodotti pirotecnici "ex declassificati" o "di libera vendita".

Presso i nostri Uffici sono a disposizione le note di chiarimento in materia e tutta la normativa di riferimento, da seguire con attenzione per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI DI GIOCO

Tutte le attività (negozi, rivendite di monopolio o pubblici esercizi) che nei propri locali detengono a qualsiasi titolo degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c.6 (tipo news slot o simili) devono necessariamente iscriversi ad un apposito elenco tenuto dall'AAMS competente. Questa iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono qualsiasi tipo di attività inerente gli apparecchi da intrattenimento: proprietari, importatori, noleggiatori, concessionari di rete, produttori, manutentori e titolari di esercizi presso i quali sono installati detti apparecchi.

Tale registrazione, subordinata necessariamente al possesso di precisi requisiti morali da autocertificare, è comunque subordinata al versamento di una somma di Euro 150,00 da pagarsi mediante F24, peraltro da rinnovarsi con l'invio di un'apposita istanza entro il 31 marzo di ogni anno.

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Gli albergatori non possono dare alloggio a persone non munite di carta di identità o di altro documento idoneo (passaporto - patente) e dovranno quindi far firmare ai clienti che chiedono alloggio, una scheda di dichiarazione delle generalità da trasmettere, entro le 24 ore dall'arrivo, alla competente Autorità di P.S.

Attenzione: il Decreto "Salva Italia" ha modificato questa disposizione prevedendo l'obbligo di comunicazione elettronica o telematica alle Questure dei dati contenuti nelle schedine entro 24 ore dall'arrivo dei clienti eliminando la possibilità di consegna manuale delle schede a partire dal momento in cui verrà emanato un Decreto attuativo; nell'attesa di questo Decreto le aziende possono continuare ad effettuare la notifica con la procedura tradizionale.

Ricordiamo inoltre che i responsabili delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare alla Provincia competente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica; tale procedura può anche essere effettuata in maniera informatizzata aderendo al sistema di trasmissione MTWEB.



PREZZI

Gli albergatori devono presentare all'Amministrazione Provinciale entro il 1° ottobre di ogni anno, la comunicazione dell'attrezzatura alberghiera, della capacità ricettiva, dei servizi e dei prezzi minimi e massimi che intendono praticare dal successivo 1° gennaio. Eventuali ulteriori variazioni saranno consentite solo se trasmesse entro il 1° marzo ma a decorrere dal successivo 1° giugno.

La struttura ricettiva non potrà quindi applicare prezzi superiori ai massimi comunicati, mentre potrà accordare tariffe inferiori alle minime solo nei casi di:

- Gruppi di almeno 10 persone;
- Ospiti continuativi per più di 15 giorni;
- Bambini sotto i 12 anni;
- Guide, accompagnatori, interpreti dei gruppi organizzati;
- Convenzioni con società, pubbliche amministrazioni o associazioni.

Occorre ricordare che:

- Nei locali di ricevimento deve essere esposta la tabella dei prezzi e nelle camere deve essere esposto il cartellino, aggiornati all'anno solare in corso;
- I prezzi per pensione completa comprendono l'alloggio, la prima colazione, il pranzo e la cena, mentre la mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione ed un pasto. I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiore ai 3 gg.
- In ogni camera deve essere esposto un cartello indicante il percorso di emergenza antincendio;
- Il segno distintivo, corrispondente alla classificazione ed al numero di stelle assegnato, deve essere esposto all'esterno e all'interno di ogni albergo.

Le strutture Alberghiere devono inoltre versare il canone speciale di abbonamento RAI il cui importo varia a seconda della classificazione e del numero di televisori installati, così come il compenso annuale della SIAE (n.b. riduzione Federalberghi).

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI:

Ricordiamo che con il Milleproroghe è stato spostato a fine 2012 il termine per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per quelle strutture alberghiere con oltre 25 posti letto, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, previo invio di apposita istanza.

E' inoltre stato prorogato al 16 febbraio 2013 il termine per la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte antipanico non muniti di marcatura CE.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI E RICEVUTE

ABBONAMENTO TV	10 Anni
CONTRIBUTI COLLABORATRICE DOMESTICA	10 Anni
RICEVUTE AFFITTO	5 Anni
UTENZE DOMESTICHE (Luce, gas, acqua, ecc.)	5 Anni dalla data di scadenza del pagamento ai fini fiscali (10 Anni ai fini civilistici)
CONTRAVVENZIONI STRADALI	5 Anni
MUTUI E PAGAMENTI RATEALI	5 Anni dalla scadenza della singola rata
SPESE MEDICHE	5 Anni
SPESE CONDOMINIALI	5 Anni
SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 36% o 41%	5 Anni
BOLLO AUTO	3 Anni dalla data di scadenza anche se l'auto è stata venduta
CAMBIALI	3 Anni dalla loro scadenza
SCONTRINO DI ACQUISTO MERCI	24 mesi (sia ai fini della prova di acquisto sia per esercitare diritti di garanzia)
INCIDENTI AUTOMOBILISTICI (Documentazione)	2 Anni
ASSICURAZIONI	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
RETTE SCOLASTICHE	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
ISCRIZIONI A PALESTRE PRIVATE	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
ESTRATTI CONTO BANCARI	60 giorni per contestare le risultanze contabili dell'E.C.; 10 Anni per impugnare l'E.C. in caso di errori ed omissioni
PAGAMENTI TRIBUTI (F/24, ICI, TARSU, COSAP, ecc.)	5 anni a partire dall'anno successivo alla dichiarazione di riferimento
ATTI NOTARILI	Per sempre

